

TRIBUNALE DI BERGAMO
SECONDA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA'
A.B.M. AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.p.A. - RG. N. 23/2015
Sede in Via Torquato Tasso n. 8 - 24121 BERGAMO

Giudice Delegato : Dott. Giovanni Panzeri
Commissario Giudiziale : Dott. Luigino Ruffini

Vista agli atti.
Bergamo, 4.10.2016
Il Giudice Delegato
Gandolfi

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
AI SENSI DELL'ART. 172 R.D. 16/03/1942, N. 267.



INDICE

1. CENNI STORICI CIRCA LA SOCIETA' RICHIEDENTE IL CONCORDATO E I SUOI FATTI RILEVANTI NEGLI ULTIMI PERIODI	Pag. 3
2. CAUSE DEL DISSESTO E CONDOTTA DEL DEBITORE	Pag. 7
3. PROPOSTA DI CONCORDATO	Pag. 8
3.1 LA NATURA DELLA CESSIO BONORUM DEL PIANO CONCORDATARIO	Pag. 8
3.2 LA DATA DI RIFERIMENTO ED IL RECEPIMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE POST DEPOSITO DELLA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO	Pag. 8
3.3 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE e LA PRIMA PROPOSTA DI CONCORDATO DEPOSITATA IN DATA 31 DICEMBRE 2015	Pag. 8
3.4 LA NUOVA PROPOSTA ED IL PIANO CONCORDATARIO COME MODIFICATO ED INTEGRATO	Pag. 11
3.5 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE	Pag. 21
3.5.1. ATTIVITA'	Pag. 21
3.5.2 PASSIVITA'	Pag. 30
3.5.2.1 ACCANTONAMENTI ED INTEGRAZIONI	Pag. 31
4. FABBISOGNO CONCORDATARIO	Pag. 39
5. VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE	Pag. 40
6. LE MAGGIORANZE PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO	Pag. 41
ALLEGATI	Pag. 43

TRIBUNALE DI BERGAMO
SECONDA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE
PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA'
A.B.M. AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.p.A. - RG. N. 23/2015
Sede in Via Torquato Tasso n. 8 - 24121 BERGAMO

* * * * *

Giudice Delegato : Dott. Giovanni Panzeri
Commissario Giudiziale : Dott. Luigino Ruffini

* * *

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
AI SENSI DELL'ART. 172 R.D. 16/03/1942, N. 267.

* * *

On.le TRIBUNALE di BERGAMO,
Ill.mo signor GIUDICE DELEGATO,
Signori CREDITORI,

il sottoscritto Luigino Ruffini, commercialista con studio in Lovere (Bg), Via Gregorini n. 41, in qualità di Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo in epigrafe,

PREMESSO

- che in data 3 agosto 2015 la società ha depositato presso la Cancelleria Fallimentare di questo On.le Tribunale di Bergamo ricorso, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. per l'ammissione della predetta Società alla procedura di concordato preventivo prevista dagli artt. 160 segg. L.F. con riserva di depositare la proposta, il piano e i documenti indicati dall'art. 161 commi 2 e 3 L.F. ;
- che il Tribunale di Bergamo con decreto del 4 agosto 2015 ha accolto l'istanza dell'A.B.M. S.p.A., concedendo alla società ricorrente, ai sensi dell'art. 161 commi 6 e 8 L.F., termine fino al 5 novembre 2015 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione di debiti, nominando altresì lo scrivente Commissario Giudiziale;
- che come da disposizione del Tribunale di Bergamo, la società ha depositato, in data 7 agosto 2015, la somma di € 20.000,00 sul conto corrente bancario n. 170808 intestato all'A.B.M. S.p.A. (ai fini della procedura preconcordataria) presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio S.C.;

- che il Tribunale di Bergamo con decreto del 22 ottobre 2015 ha accolto l'istanza depositata dalla società A.B.M. S.p.A. di richiesta di proroga del termine fissato al 5 novembre 2015 - al fine di poter ultimare le operazioni di valutazione degli *assets* principali ed addivenire alla predisposizione di una proposta concordataria e di un piano, prudenziali e concretamente attuabili, nonché della relativa attestazione, da sottoporre al ceto creditorio - fissando il termine al 4 gennaio 2016 per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo;
- che in data 31 dicembre 2015 la società ricorrente ha provveduto al deposito del piano e della relativa proposta concordataria ai sensi dell'art. 161, comma 6, Legge Fallimentare;
- che con decreto del 14 gennaio 2016 depositato in Cancelleria del Tribunale di Bergamo in data 26 gennaio 2016, la società "A.B.M. AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.p.A." è stata ammessa alla suddetta procedura concorsuale, nominando Giudice Delegato il dott. Giovanni Panzeri, e fissato il termine per la comparizione dei creditori per il giorno 14 aprile 2016 alle ore 11,00, è stato altresì disposto il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n.4), L.F., della somma di € 50.000,00, al lordo della cauzione già versata;
- che l'A.B.M. S.p.A. provvedeva all'integrazione della cauzione come da provvedimento giudiziale, effettuando il suindicato deposito;
- che l'udienza per l'adunanza dei creditori, originariamente fissata per il 14 aprile 2016, è stata differita dall'intestato Tribunale, su istanza della ricorrente e visto il parere favorevole dello scrivente Commissario Giudiziale, prima all'udienza del 16 giugno 2016 e successivamente all'udienza del 7 luglio 2016, ore 11,40, disponendo che dello stesso fosse data comunicazione ai creditori entro il giorno 14 giugno 2016 a cura del Commissario Giudiziale. Tali differimenti sono stati circostanziati dall'annunciata imminente modifica del Piano e della proposta di concordato originariamente prospettati, alla luce della valutazione del bene "Acquedotto" e del suo inserimento tra le voci che compongono l'attivo concordatario, con conseguente necessità di integrazione della relazione anche da parte dell'Attestatore;
- da ultimo, il 7 luglio 2016 il Giudice Delegato Dr. Giovanni Panzeri all'esito dell'assemblea dei creditori, in pendenza di istanza già depositata dalla Società ricorrente con richiesta di fissazione di nuova adunanza, ha preso atto della concreta possibilità per la ricorrente di presentare una proposta concordataria decisamente migliorativa per il ceto creditorio in seguito alla definizione della transazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e della

- valorizzazione del bene "Acquedotto" e ha rinviato l'adunanza dei creditori al 12 ottobre 2016 ore 11,00. Si evidenzia come la valorizzazione dell'"Acquedotto" fosse supportata anche dalla ipotizzata possibilità di ricevere un'offerta di acquisto, che si è poi vanificata.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto presenta la seguente relazione del Commissario Giudiziale per l'udienza del 12 ottobre 2016.

Per una più articolata comprensione delle situazioni rappresentate e dei valori ricompresi nella relazione, lo scrivente ritiene di suddividerla nei seguenti punti:

1. CENNI STORICI CIRCA LA SOCIETA' RICHIEDENTE IL CONCORDATO E SUOI FATTI RILEVANTI NEGLI ULTIMI PERIODI DI GESTIONE.

L'A.B.M. AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.P.A. fu costituita in data 21 dicembre 1989 con atto del Notaio Dott. Paolo Marinelli, con denominazione S.I.A. (Servizi Igiene Ambientale) S.p.A. e con sede in Bergamo alla via Camozzi n. 95. L'attuale sede sociale, dopo vari cambiamenti, è in Bergamo alla via Torquato Tasso n. 109.

Inizialmente l'oggetto sociale era rappresentato dall'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività connesse con la gestione dei servizi pubblici locali, nonché la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei servizi.

L'attuale oggetto sociale è il seguente: *"l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, della attività connesse con la gestione dei servizi pubblici locali, nonché la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei servizi e di altre infrastrutture di interesse pubblico, ed in via indicativa e non esaustiva:*

- *Al ciclo idrico integrato;*
- *Alle strade e autostrade;*
- *Alla ricerca, produzione approvvigionamento, trasporto, distribuzione, vendita e recupero delle energie;*
- *Alla raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, incluse le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammassamento, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, unitamente alla termodistribuzione;*
- *Alla bonifica, al risanamento e al ripristino ambientale in genere;*

- *Ai servizi di pulizia, gestione e manutenzione di parchi, giardini, vie e parcheggi nonché di stabili civili e industriali, pubblici e privati;*
- *Al "facility managment" e al servizio di gestione calore e/o "global service" per qualunque tipo di edificio sia di proprietà dell'amministrazione provinciale che di altri enti pubblici e/o privati;*
- *Al servizio di pubblica illuminazione sia per esigenze dell'amministrazione provinciale che di altri enti pubblici e/o privati;*
- *Alla gestione, su concessione, di tutti i servizi riguardanti le attività di cui sopra.*

Per l'esecuzione di tutte le attività previste dall'oggetto sociale, la società potrà avvalersi della collaborazione di terze società. La società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi di rete, comprese quelle delle telecomunicazioni nonché, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'economicità, l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento delle relative attività connesse e complementari ...".

La società inizialmente fu amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri che sono variati nel corso degli anni sia nel numero dei componenti consiglieri che delle persone in carica, sino alla nomina dell'attuale Amministratore Unico *pro tempore* Prof. Dott. Giacomino Maurini nominato in data 28.06.2013, con durata in carica fino al 31/12/2015.

La società viene costituita il 21 dicembre 1989, tra i soci compaiono l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo e il consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, il capitale sociale ammontava a Lire 500.000.000.

Dalla data di costituzione ad oggi sono avvenute diverse riduzioni ed integrazioni del capitale sociale sino all'attuale ammontante ad € 43.286.500,00, interamente versato e sottoscritto dall'unico socio Provincia di Bergamo che esercita la direzione ed il controllo di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A..

In ordine alle operazioni straordinarie poste in essere nell'ultimo periodo, si rileva come la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 dell'11 marzo 2003, conferisce - in conto aumento di capitale ed in proprietà - ad A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A., l'Acquedotto Pianura Bergamasca, attualmente in gestione alla società mista A.B.M. Next S.r.l., con socio privato al 45% (Acque Potabili S.p.A.).

Tale operazione trova giustificazione nella circostanza per cui la Provincia di Bergamo aveva posto in essere un percorso amministrativo che ha portato l'A.B.M. S.p.A. ad operare in diversi settori, tra i quali quello del servizio idrico integrato, energia, calore ed altri secondari.

Il periodo compreso tra il 2004 (anno di inizio della piena operatività) e il 2009 ha evidenziato a livello consolidato (ossia riferito al complesso delle società che partecipano al Gruppo) un aumento dei debiti lordi da € 19,2 milioni a € 37,8 milioni. Tali debiti, al netto di crediti e delle liquidità, sono aumentati da € 2 milioni ad € 20,5 milioni. Considerando anche le garanzie prestate dalle società del Gruppo a favore di terzi, garanzie che in astratto potevano tradursi in ulteriori obbligazioni a carico della società (garanzie pari ad € 17,1 milioni nel 2004 e 22,7 milioni nel 2009), i debiti potenziali netti di A.B.M. S.p.A. sono aumentati nel quinquennio 2004-2009 da 19,1 milioni ad € 43,2 milioni. Per precisione si rimarca che dal 2005 il Gruppo A.B.M. era formato, oltre che dalla capogruppo, da 13 società operative e da partecipazioni in altre 7 società.

Nel quinquennio 2010-2015 i debiti netti si sono ridotti da circa € 20,5 milioni a circa € 7,5 milioni, parimenti ridotti i debiti potenziali in seguito alle garanzie prestate, diminuiti da circa € 43,2 milioni a circa € 9,5 milioni.

Negli anni successivi al 2009 il Consiglio provinciale per ridurre l'indebitamento e le perdite rilevate negli anni precedenti dal Gruppo A.B.M. e al fine di ottemperare alla normativa nazionale in tema di riduzione delle partecipate, ha deliberato:

- In data 14 novembre 2011 un ridimensionamento del gruppo tramite una progressiva riduzione delle partecipate A.B.M. S.p.A., da effettuarsi attraverso cessioni, incorporazioni e liquidazioni: nello specifico, la fusione per incorporazione con delibera del 26.06.2014 della società A.B.M. Energy S.p.A. in Liquidazione, e con delibera del 10.12.2014 della società A.B.M. E&E in Liquidazione;
- In data 19 dicembre 2013 la proposta di aggregazione di A.B.M. S.p.A. in Uniacque S.p.A..

Attualmente il gruppo A.B.M. è costituito, oltre che dalla capogruppo e da due società operative, la A.B.M. Next s.r.l. e A.B.M. Service S.r.l., da una società in liquidazione, la Vocem S.r.l., e da partecipazioni minoritarie in altre due società (Autostrade Bergamasche S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A.).

Da sottolineare che solo A.B.M. Next S.r.l. può assicurare dei dividendi che comunque paiono del tutto insufficienti alla copertura dei costi cui A.B.M. S.p.A. deve far fronte per i debiti contratti in precedenza, tra l'altro verso quest'ultima società pende un ricorso innanzi al Consiglio di Stato che in caso di soccombenza dovrebbe cessare la propria attività.

Fatto un quadro complessivo non certo roseo dell'attività sociale di A.B.M. S.p.A., la sua continuità aziendale avrebbe potuto essere garantita, a detta dell'organo amministrativo ed anche ad opinione dello scrivente Commissario Giudiziale, tramite l'aggregazione della stessa con Uniacque

S.p.A. operante nel settore idrico integrato, aggregazione che, valorizzando il cespite principale di A.B.M. S.p.A., costituito dall'Acquedotto Pianura Bergamasca, avrebbe potuto consentire di estinguere i debiti residui.

Il valore dell'Acquedotto è stato inizialmente (all'apertura della presente procedura) fissato da una perizia di stima effettuata dalla Ydros Ingegneria Studio Associato, allegata alla proposta di concordato che stima il valore del cespite in circa € 41 milioni.

L'aggregazione in Uniacque S.p.A. non si è però concretizzata, per indisponibilità da parte di quest'ultima che riteneva di poter acquistare il bene "Acquedotto" a titolo pressoché gratuito per effetto della esclusività alla stessa riservata quale gestore unico degli acquedotti della provincia di Bergamo.

Preso atto della situazione il Consiglio provinciale in data 12 maggio 2015 ha quindi deliberato:

"alla luce dell'indebitamento del gruppo, che A.B.M. S.p.A., attuale proprietaria Dell'Acquedotto della Pianura Bergamasca, proceda al deposito dei libri in Tribunale per insolvenza e che l'Amministratore Unico di A.B.M. S.p.A. presenti apposita istanza di fallimento ...".

Con successiva delibera dell'assemblea di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. nella persona del socio unico rappresentato dal Presidente della Provincia di Bergamo Prof. Matteo Rossi, ritenuta la presenza nel patrimonio della società di beni di importo sufficiente a proporre ai creditori un'ipotesi di concordato preventivo.

Tale procedura consentirebbe di garantire in modo più efficace la tutela del patrimonio aziendale, che in caso di fallimento subirebbe pesanti svalutazioni, e quindi di assicurare ai creditori sociali maggiori possibilità di riscossione dei crediti vantati per effetto di una migliore valorizzazione delle risorse patrimoniali disponibili rispetto all'ipotesi di fallimento, è stata quindi, a seguito della domanda di pre-concordato, elaborata una proposta e piano di concordato preventivo ex art 161 VI comma L.F..

Successivamente alla data di presentazione della originaria proposta concordataria in seguito ad opportuna autorizzazione richiesta al Giudice Delegato alla procedura Dr. Giovanni Panzeri, debitamente accompagnata dal parere favorevole dello scrivente Commissario Giudiziale, è stato possibile richiedere ed ottenere una valutazione peritale da parte di C.A.R.T. S.p.A. relativamente all'utilità economica nell'uso dell'Acquedotto Pianura Bergamasca. Tale relazione, redatta da una struttura riconosciuta a livello nazionale per la propria indiscussa competenza, dopo una approfondita valutazione che ha preso in esame tutti i dati necessari relativamente ai flussi ed alla portata delle acque ed all'utilizzo delle strutture necessarie, ha permesso di proporre un piano

integrativo e migliorativo rispetto alla proposta ed al piano concordatario già depositati il 31 dicembre 2015, le cui previsioni saranno di seguito esaminate.

2. CAUSE DEL DISSESTO E CONDOTTA DEL DEBITORE.

Come esposto nei cenni storici, le cause della crisi di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. emergono dall'evoluzione della situazione debitoria e dalla difficoltà di farvi fronte che ha portato alla decisione di proporre un concordato preventivo.

Il primo quinquennio di attività del gruppo A.B.M. tra il 2004 e il 2009 ha determinato un pesante indebitamento a suo carico, con € 20,5 milioni di debiti effettivi oltre a garanzie prestate per ulteriori € 22,7 milioni.

Tra il 2009 e il 2014 l'A.B.M. S.p.A. ha ridimensionato considerevolmente la propria attività, con la conseguente riduzione dei debiti che in tale periodo sono ammontati ad € 7,5 milioni, di cui € 1 milione verso la Provincia, oltre a garanzie prestate per € 2 milioni.

Come già detto nel precedente punto, i debiti residui non possono comunque essere ripianati da A.B.M. S.p.A., in quanto l'unica società che può fornire dividendi, la A.B.M. Next S.r.l., potrebbe dover cessare a breve la propria attività in seguito all'eventuale ma probabile provvedimento di conferma della sentenza sfavorevole del TAR da parte del Consiglio di Stato. Inoltre gli importi di detti dividendi appaiono del tutto insufficienti alla copertura dei debiti.

La Provincia di Bergamo, quale socio unico di A.B.M. S.p.A. non ha potuto effettuare negli ultimi anni alcun ripianamento delle perdite della società e nemmeno potrà in futuro prevedere un piano di finanziamento, stante le disposizioni restrittive e rigide previste dalla legislazione nazionale.

Nel 2013 l'unica via possibile per ripianare la situazione debitoria era stata ravvisata dal Consiglio provinciale nell'aggregazione di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. in Uniacque S.p.A. con il conseguente accollo dei debiti da parte di quest'ultima, la quale però al tempo aveva palesato la sua indisponibilità a tale operazione.

L'esposizione debitoria per circa € 7,5 milioni, senza la possibilità di farvi fronte ha reso indispensabile il ricorso ad una procedura di concordato preventivo.

La proposta si fonda sostanzialmente sull'immobile sito a Bergamo, in via Novelli n. 11, valutato circa € 1 milione, sul credito vantato nei confronti della procedura fallimentare Texfer S.p.A., in prededuzione, valutato circa € 1,2 milioni, e soprattutto sul probabile apporto economico dell'Acquedotto Pianura Bergamasca.

Per la valutazione di quest'ultimo importante cespite è stata apportata un'integrazione all'originario piano di concordato ed eseguita una perizia da parte di C.A.R.T. S.p.A. relativamente all'utilità economica nell'uso dell'Acquedotto Pianura Bergamasca. Tale relazione, dopo una approfondita valutazione che ha preso in esame tutti i dati necessari relativamente ai flussi ed alla portata delle acque ed all'utilizzo delle strutture necessarie, ha evidenziato un valore certo di vantaggio economico per l'utilizzatore della struttura rappresentata dall'APB non inferiore ad € 700.000,00= (settecentomila/00) all'anno con riferimento al solo risparmio di energia elettrica conseguibile per la derivazione della Sorgente Nossana.

3. PROPOSTA DI CONCORDATO

3.1 LA NATURA DI *CESSIO BONORUM* DEL PIANO CONCORDATARIO PROPOSTO

Nel caso di specie, A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. intende articolare un piano di ristrutturazione dei debiti basato su una *cessio bonorum*, intesa nel senso classico del termine, ossia nella messa a disposizione a favore dei creditori del patrimonio sociale, in funzione della successiva liquidazione. (RIENTRA IN QUESTA FATTISPECIE ANCHE L'IPOTESI B?)

3.2 LA DATA DI RIFERIMENTO ED IL RECEPIMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE POST DEPOSITO DELLA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO

La data assunta a riferimento per le analisi e stime di seguito evidenziate è quella del 3 agosto 2015, ovvero la data di deposito presso il Tribunale di Bergamo del ricorso alla procedura di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, L.F. Ciò consentirà di avere – tra l'altro - la cristallizzazione dell'intera esposizione debitoria della ricorrente ante procedura, atteso che il settimo comma dell'art.161 L.F. stabilisce che crediti sorti successivamente a tale data sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 L.F..

3.3 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE e LA PRIMA PROPOSTA DI CONCORDATO DEPOSITATA IN DATA 31 DICEMBRE 2015

La situazione contabile redatta alla data del 31 dicembre 2015 allegata alla originaria Domanda di Concordato preventivo ex art. 160 e ss. L.F. evidenzia le poste attive e passive e successivamente

verificata e dettagliatamente commentata dal dott. Alberto CARRARA in qualità di attestatore per cui sintetizziamo per informazione alla massa dei creditori:

ATTIVITA' DISPONIBILI

Immobilizzazioni immateriali (nette)	€	0,00
Immobilizzazioni materiali (nette)	€	1.101.913,00
Immobilizzazioni finanziarie (nette)	€	159.015,11
Cassa	€	173,23
Depositi bancari	€	36.103,71
Crediti v/clienti	€	1.363.902,93
Crediti tributari	€	428.997,41
Crediti diversi	€	0,00
Ratei e risconti attivi	€	0,00
Affitti attivi	€	67.426,18
TOTALE ATTIVITA'	€	3.157.531,57

- a) Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e di quelli con privilegio generale nonché nella misura del 15,24% dei crediti chirografari tenendo conto della seguente valorizzazione del passivo concordatario

PASSIVITA' DA SODDISFARE

	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Debiti verso banche	€ 0,00	€ 5.672.243,14
Debiti verso fornitori	€ 57.974,00	€ 125.830,94
Fatture da ricevere	€ 181.056,04	€ 12.642,46
Debiti verso dipendenti	€ 8.387,14	€ 0,00
Fondo trattamento fine rapporto	€ 39.670,99	€ 0,00
Debiti verso amministratore	€ 2.880,24	€ 0,00

Debiti verso enti previdenziali	€ 3.552,43	€ 0,00
Debiti verso erario	€ 153.797,86	€ 0,00
Debiti finanziamento soci	€ 0,00	€ 1.000.000,00
Debiti diversi	€ 0,00	€ 449.641,51
Fondo imposte e rischi	€ 44.133,00	€ 0,00
Ratei e risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 491.451,70	€ 7.260.358,05
Postergazione finanziamento soci	€ 0,00	€ - 1.051.186,99
TOTALE PASSIVITA'	€ 491.451,70	€ 6.209.171,06

nonché degli accantonamenti ed integrazioni valutati in € 1.442.400,00 al rango prededuzione/privilegio ed € 2.036.000,00 al rango chirografario.

Si riporta quindi la situazione concordataria prospettata nella prima proposta depositata, con una tempistica di esecuzione di circa 36 mesi dal decreto di omologa del concordato:

Passività in privilegio	€ 491.451,70
Passività in chirografo	€ 6.209.171,06
Accantonamenti e integrazioni prededuzione/privilegio	€ 1.442.400,00
Accantonamenti e integrazioni al chirografo	€ 2.036.000,00
TOTALE PASSIVITA' DA SODDISFARE	€ 10.179.022,76

Il raffronto tra la stima del realizzo derivante dalla cessione delle attività pari a:

Attività disponibili	€ 3.157.531,57
Transazione causa lodo arbitrale	€ 32.500,00
	€ 3.190.031,57

e l'ammontare delle passività da soddisfare, determinate in € 10.179.022,76 evidenzia la capacità di A.B.M. AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.P.A. di soddisfare integralmente i creditori ammessi al privilegio e nella misura del 15,24% quelli chirografari.

Nel dettaglio:

Attivo realizzabile	€ 3.190.031,57
Passività in privilegio da soddisfare	€ 491.451,70
Accantonamenti e integrazioni prededuz./privilegio	€ 1.442.400,00
Residuo attivo soddisfacimento passività chirografarie	€ 1.256.179,87

<u>Residuo attivo al chirografo</u>	<u>1.256.179,87</u>
Passività chirografarie	8.245.171,06

15,24% soddisfacimento ipotizzabile per il ceto chirografario fermo l'eventuale maggior realizzo legato all'alienazione del bene "Acquedotto".

3.4 LA NUOVA PROPOSTA ED IL PIANO CONCORDATARIO COME MODIFICATI ED INTEGRATO

Con ricorso depositato in data 28.09.16 A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. ha proposto un piano integrativo e migliorativo rispetto alla proposta ed al piano concordatario già depositati il 31 dicembre 2015, che prevede sostanzialmente:

- a) Il recupero dei crediti e la liquidazione dei tutti i beni aziendali e societari;
- b) Il soddisfacimento integrale dei creditori prededuttivi e privilegiati ed il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 71,22%, percentuale meramente previsionale e indicativa ma nettamente migliorativa rispetto al 15,24% prospettato nel piano precedente per effetto delle considerazioni e valorizzazioni di cui si dirà più avanti.

Cause e circostanze che hanno portato ad integrare il piano originario

Il piano originario, come già esposto nelle premesse dalla ricorrente, in mancanza di obbiettive conferme e specifiche perizie valutative, nello spirito della massima prudenza che deve distinguere ogni proposta concordataria, non aveva previsto alcuna quantificazione per il valore dell'"Acquedotto", pur chiarendo che in base a quanto reperito sino a quel momento con i singoli pareri e le perizie, il valore del compendio doveva essere tenuto in considerazione, ma allo stato non vi era stato il tempo materiale per una valutazione oggettiva del suo potenziale.

Si è quindi giunti ad una valutazione più circostanziata del cespite acquedotto a mezzo:

- a) La perizia integrativa di valutazione del bene e della rendita oggettiva da parte della Ydros Ingegneria Studio Associato

Alla luce del mancato ottenimento della offerta che era stata ipotizzata anche con lettera inviata dall'Avv. Giuseppe Calvi, la Società ha voluto, ottenute le necessarie autorizzazioni (nel preciso intento di rendere il più possibile obbiettiva ed inconfutabile la valorizzazione del bene "Acquedotto" che rappresenta la parte preponderante dei beni aziendali di ABM), commissionare alla Ydros Ingegneria Studio Associato, specializzata nel settore ed utilizzata anche da altri gestori di acquedotti in provincia di Bergamo, una perizia integrativa aggiornata ad una data più recente

rispetto a quella già redatta dallo stesso studio alla data del 31 dicembre 2014 nella quale fosse evidenziato non solo un aggiornamento temporale ma anche la oggettiva valutazione della rendita che il bene "Acquedotto" fosse in grado di produrre.

La perizia valutativa aggiornata è stata redatta alla data del 31 luglio 2016 ed ha tenuto conto analiticamente di tutte le componenti dell'Acquedotto, dello stato di conservazione di tutti gli impianti, della loro singola durata e della durata residua del complesso. La perizia, inoltre, ha valutato, utilizzando i parametri obbiettivi stabiliti dall'Agenzia del Territorio, la valutazione della rendita possibile calcolata sul valore aggiornato del bene. La valutazione di questo ultimo aspetto specificatamente indicato dalla Agenzia del Territorio per i beni classificati in categoria "E" tra i quali sono espressamente inseriti gli acquedotti, ha indicato nella percentuale del - 3% - del valore del bene la rendita o saggio di fruttuosità dello stesso confermata dal coefficiente 34 applicabile alla rivalutazione di tali immobili con la conferma che tali parametri sono applicabili al bene stesso indipendentemente da chi lo possiede e/o lo gestisce.

Si riportano qui, testualmente, le conclusioni della perizia Ydros Ingegneria Studio Associato:

"Infine un accenno al saggio di redditività da applicare al valore dell'acquedotto, così come aggiornato in questa sede.

Al fine di poterne assumere un valore oggettivo, si fa riferimento ad un documento redatto in data 23.04.2010 da Domenico Nunziatini dell'Ufficio Provinciale di Reggio Emilia dell'Agenzia del Territorio, dal titolo "La valutazione degli immobili censiti nelle categorie "D" ed "E", che si basa nella sua analisi sulla circolare ministeriale n. 4/2006.

*Per prima cosa risulta evidente (pag. 25 – Quadro generale delle categorie E – 2) che gli acquedotti sono classificati nella categoria E/9 "Immobili a destinazione particolare": edifici ed aree a destinazione particolare non compresi nelle precedenti categorie del gruppo "E" quali ad esempio le discariche prive di lucro, i magazzini per consorzi agrari, **gli acquedotti civici**, i mattatoi pubblici, i campi sportivi pubblici, i campi di tiro a segno, le piscine prive di lucro, i manufatti realizzati lungo i metanodotti, gli stabilimenti balneari pubblici"; in particolare, tra i vari aggiornamenti e precisazioni dell'impianto del catasto (Circolare n. 5 del 14 marzo 1992 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.; nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catasto e dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II; Circolare n. 4 del 16 maggio 2006), si rileva che per gli acquedotti sono compresi anche: torri piezometriche, vasche per la riserva idrica, locali per i depuratori e regolazione dell'acqua potabile, comprendendo quindi anche tutti i fabbricati a loro servizio.*

Nella stessa relazione si rammenta (pag. 40 – Casistica – 15) “che il Direttore dell’Agenzia, con Circolare n. 4 del 16 maggio 2006, ha definitivamente sancito che ogni considerazione riguardante le proprietà degli immobili, non può influire sul classamento”; nell’ambito della sua valorizzazione, non conta pertanto chi possiede il bene, ma il bene stesso.

Successivamente (pag. 48 – Metodi di determinazione della rendita catastale – 2 – Stima in base al beneficio fondiario), si cita la formula fondamentale di calcolo della Rendita Catastale: “Occorre pertanto determinare il valore di mercato o capitale fondiario del bene in esame e poi moltiplicarlo per un adeguato saggio di redditività: $R.C. = Capitale\ fondiario \times Saggio\ di\ redditività$ ”.

Infine si definisce il valore del saggio di redditività (pag. 58 – Stima in base al beneficio fondiario – 10 – Il saggio di redditività): “tenuto conto della vigente normativa e disposizioni, nonché della giurisprudenza ormai consolidata (vedi sentenza della Corte di Cassazione n. 10037 del 24.06.2003), si è assunto un saggio di redditività pari al 2% per la valutazione degli immobili da censire del gruppo “D”, e del 3% per il gruppo “E”. L’utilizzo del saggio di fruttuosità pari al 2% ed al 3% per gli immobili censiti rispettivamente nelle categorie del gruppo “D” e del gruppo “E”, è dovuto alla stretta reciprocità tra il saggio di redditività da applicare al valore del bene e i coefficienti moltiplicatori 50 e 34 fissati ai fini della determinazione del valore imponibile per il pagamento di diverse imposte ed in particolare per l’I.C.I.”. Si ricorda che gli acquedotti sono inseriti nella categoria E/9, quindi soggetti al saggio di redditività del 3%.

Tutto ciò premesso, posso senza dubbio affermare che il criterio di valutazione della rendita del bene acquedotto applicato dall’Agenzia del Territorio e, quindi, su basi obbiettive pari al 3% del valore fisico del bene per ogni anno, rappresenta realisticamente la rendita condivisibile.”

A conferma della redditività nella gestione di acquedotti per la vendita al minuto di acqua la ricorrente ha riportato a titolo esemplificativo i risultati economici conseguiti da Uniacque S.p.A. che è uno dei gestori di impianti nella provincia di Bergamo

	31/12/2012	31/12//2013	31/12/2014
Fatturato	€ 66.046.395,00	€ 95.140.020,00	€ 92.871.091,00
Utile d’esercizio	€ 2.714.883,00	€ 14.701.226,00	€ 9.286.143,00

b) La relazione tecnico-economica di valutazione della ulteriore redditività incrementativa particolare dell’APB effettuata da C.A.R.T. S.p.A.

Successivamente alla presentazione della originaria proposta concordataria, ed in seguito alla opportuna autorizzazione ricevuta dagli organi della procedura, è stato possibile richiedere ed ottenere anche una valutazione peritale da parte di C.A.R.T. S.p.A. relativamente all'utilità economica specificatamente accrescitiva ricavabile dall'uso dell'"Acquedotto Pianura Bergamasca". Tale relazione, redatta da una struttura riconosciuta a livello nazionale per la propria competenza, dopo una approfondita valutazione che ha preso in esame tutti i dati necessari relativamente ai flussi ed alla portata delle acque ed all'utilizzo delle strutture necessarie ha evidenziato un particolare specifico valore certo di vantaggio economico per l'utilizzatore della struttura rappresentato dall'APB non inferiore ad € 700.000,00 (settecentomila/00) all'anno con riferimento al solo risparmio di energia elettrica conseguibile per la derivazione della Sorgente Nossana (per mezzo del necessario utilizzo dei 120 km della rete dell'APB e dei relativi impianti). Si riportano qui di seguito testualmente le conclusioni della "valutazione della redditività dell'Acquedotto della Pianura Bergamasca (APB)" di C.A.R.T. S.p.A.:

- ❖ *"La stima dei risparmi immediatamente conseguibili, riferiti alla sola EE per il sollevamento dell'acqua (4.000.000 kWh) ammonta a circa 700.000 €/anno (0,03 €/m³ sui volumi erogati all'utenza)*
- ❖ *Si evidenzia inoltre che – pur in presenza di volumi erogati dall'APB in misura ridotta e pari a quella attuale (5.720.000 m³) – l'uso della sorgente per l'alimentazione dell'APB sarebbe in grado di produrre risparmi immediati per circa 500.000 €/anno, a causa del minor utilizzo dei pozzi presso la centrale di Osio Sotto (CASO B).*
- ❖ *Ai suddetti risparmi si andrebbero ad aggiungere gli ulteriori benefici, non immediatamente quantificabili per:*
 - *Minori investimenti per nuove infrastrutture (pozzi, impianti di trattamento, ecc.) o ristrutturazione di quelle esistenti, nei comuni approvvigionati;*
 - *Minori costi di gestione e di manutenzione di tali infrastrutture;*
 - *Minori vincoli territoriali conseguenti alle diminuite necessità di trovare adeguata allocazione alle fonti di approvvigionamento all'interno dei comuni (fasce di rispetto e/o salvaguardia);*
 - *Maggior flessibilità ed intercambiabilità delle diverse fonti di approvvigionamento;*

- *Migliore qualità dell'acqua erogata alle utenze;*
- *Minori emissioni di CO² - per effetto dei minori consumi di EE – quantificabili in circa 1.000 e 1.500 tonnellate/anno a seconda delle condizioni di esercizio della struttura.*
- *Possibilità di ottenere Titoli di Efficienza energetica (Certificati Bianchi), in virtù dei minori costi energetici del nuovo schema distributivo.*

CONCLUSIONI

Una gestione efficiente dell'APB – in linea con lo spirito e gli schemi che ne avevano originariamente ispirato la realizzazione – coinvolge necessariamente una molteplicità di soggetti che operano sul territorio ed i proprietari delle diverse infrastrutture.

Il solo minor consumo di energia elettrica – conseguente alla derivazione dalla sorgente Nossana dei 500 l/s già assentiti dalla Regione Lombardia, consentirebbe un risparmio immediato quantificabile in almeno 650-700 mila Euro/anno, senza necessità di interventi strutturali, ma con la sola volontaria condivisione delle principali infrastrutture idriche sovra-comunali.

I benefici sopra citato – indipendentemente dal titolare della derivazione dalla sorgente Nossana – sono naturalmente conseguibili solo dal soggetto che avrà ottenuto la disponibilità dei 120 km di rete APB e relativi impianti (di proprietà ABM) per l'approvvigionamento dei 40 comuni ad essa collegati.

Ulteriori benefici sarebbero:

- *Riduzione degli investimenti da parte dei singoli gestori del SII per reperire le risorse idriche necessarie al soddisfacimento della domanda con conseguente contenimento della tariffa di vendita del servizio all'utenza;*
- *Migliore qualità dell'acqua distribuita alle utenze;*
- *Maggiori risorse ed infrastrutture destinate all'approvvigionamento ed alla continuità del servizio;*
- *Maggior flessibilità del sistema;*
- *Maggior controllo sulla risorsa;*
- *Riduzione dell'inquinamento in termini di CO² immessa nell'ambiente per effetto dei minori consumi di EE per il sollevamento e la messa in pressione dell'acqua, ecc.*
- *Minori vincoli territoriali conseguenti alle diminuite necessità di trovare adeguata allocazione ai pozzi di pianura.*

- *Possibilità di ottenere Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi), in virtù dei minori costi energetici del nuovo schema distributivo.*

La mancata armonizzazione del sistema, in parte indotta dalla frammentazione gestionale di un tempo, non ha aiutato una gestione più efficiente del sistema di infrastrutture sovra comunale e, per ciò che qui interessa, dell'acquedotto APB.

Per realizzare i prospettati vantaggi, a tutela anche dell'interesse generale, occorre dunque definire i rapporti di utilizzo e di condivisione delle infrastrutture tra i diversi soggetti interessati, oggi possibili grazie ai processi di collaborazione e graduale integrazione tra i gestori dei servizi da tempo in corso nella Provincia.

SINTESI ESPLICATIVA

Con l'integrazione della rete APB nel sistema distributivo provinciale e con l'utilizzo della Nossana per gli ulteriori 500l/s autorizzabili – e già valutati possibili sia dalla Regione che dalla Autorità d'Ambito – si possono ottenere:

- 1) Un risparmio di energia annua nell'ordine di \approx € 700.000,00*
- 2) Una migliore qualità dell'acqua distribuita all'utenza proveniente per la maggior parte dalla montagna ove non esistono evidenti e probabili fonti inquinanti*
- 3) Una maggior flessibilità e controllo della risorsa*
- 4) Una riduzione della produzione di CO² conseguente i minori consumi energetici*
- 5) Una riduzione degli investimenti e dell'impatto ambientale derivati dalla ricerca e realizzazione di nuovi pozzi all'interno dei comuni già collegati ed approvvigionati dalla rete APB*
- 6) Possibili certificati bianchi conseguenti alla riduzione del consumo di energia valutati nell'ordine di \approx 200.000/250.000 €/anno per cinque anni*

I benefici sopra citati – indipendentemente dalla titolarità della derivazione dalla sorgente Nossana – sono naturalmente conseguibili solo dal soggetto che avrà ottenuto la disponibilità dei 120 km di rete APB e relativi impianti (di proprietà ABM) per l'approvvigionamento dei 40 comuni ad essa collegati.

Non va inoltre sottovalutato il contributo agli investimenti futuri conseguente all'ammortamento della nuova struttura”.

3.4.1 SUL VALORE DELL'ACQUEDOTTO E SULLE IPOTESI DI REALIZZO PROSPETTATE DALLA RICORRENTE

A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A., società di diritto privato, è detenuta al 100% (socio unico) da un Ente pubblico (Provincia di Bergamo) e ha tra le sue attività (oggetto peraltro di conferimento con relativo aumento di capitale) un bene strategico quale l'“Acquedotto” (16% del complesso provinciale) di uso pubblico.

I pareri allegati al ricorso integrativo (Avv.ti Enzo Barilà e Carla Caputo di Milano) hanno confermato che tale bene è stato sdemanializzato e, quindi, può rientrare nella disciplina privatistica se pur con alcune precisazioni.

Le argomentazioni contenute nei summenzionati pareri portano ad una valutazione finale che, pur non escludendo, aprioristicamente, la possibilità di alienazione fisica del bene “Acquedotto” pone in qualche modo dei limiti e/o delle oggettive difficoltà di alienazione fisica del complesso stesso legati anche all'evidente obbligo vincolante di utilizzo pubblico del bene anche se, come si è già dimostrato, la gestione di un acquedotto evidenzia risultati economici positivi pur in presenza di prezzi pubblici calmierati di fornitura dell'acqua.

Ciò premesso, tuttavia, poiché la procedura in essere di concordato preventivo con cessione dei beni presuppone che tutti i beni della azienda in procedura debbano necessariamente essere messi a disposizione della massa dei creditori, al futuro liquidatore, quale mandatario della stessa, si prospettano per quanto concerne il bene “Acquedotto”, come esposto dalla ricorrente, due possibili ipotesi e più precisamente:

Ipotesi A – Realizzazione del valore fisico dell'“Acquedotto” attraverso la vendita dello stesso

Questa ipotesi, deve quantificare il valore realizzabile in caso di vendita del bene “Acquedotto” quale entità fisica costituita dagli impianti e dalle infrastrutture che ne fanno parte su tutto il territorio su cui insiste.

Sul punto è stata redatta in data 19 settembre 2016 una perizia valutativa asseverata da parte della Ydros Ingegneria Studio Associato, aggiornata alla data del 31 luglio 2016, che ha valutato il cespite “Acquedotto” in € 39.669.734,88.

Appare evidente che pur tenendo conto di eventuali e possibili svalutazioni del valore fisico del bene “Acquedotto” anche solo il riconoscimento di un valore pari al 20% della perizia sarebbe sufficiente a soddisfare tutto il ceto creditorio.

Si tenga, comunque, presente che è assodato (Corte Cassazione Sezioni Unite 10/2/2015 n. 2505) che il bene "Acquedotto" è entrato a far parte della sfera privatistica di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A., quindi, anche una eventuale possibile azione di esproprio per pubblica utilità del bene non potrebbe prescindere da una valorizzazione obbiettiva dell'"Acquedotto" attraverso l'equo indennizzo commisurato al valore venale del bene con una remunerazione che soddisferebbe in ogni caso le necessità del concordato e conseguentemente tutti i creditori al 100%.

Quindi l'ipotesi di vendita del bene "Acquedotto", sia in termini ordinari che forzati presuppone la possibilità di soddisfare completamente tutti i creditori del concordato.

Ipotesi B – Realizzo di un valore conseguibile dall'utilizzazione dell'"Acquedotto"

Quale base della presente ipotesi devono essere tenuti in considerazione il parere e le perizie allegati al ricorso integrativo come rilasciati dagli Avvocati Enzo Barilà e Carla Caputo di Milano, dalla Ydros Ingegneria Studio Associato oltre che quale ulteriore conferma dalla società C.A.R.T. S.p.A..

Sostanzialmente il parere predisposto dagli Avvocati Enzo Barilà e Carla Caputo, come già in precedenza accennato, ricordandone il contenuto come acquisito in quanto allegato alla proposta integrata presentata dalla A.B.M. S.p.A. conclude letteralmente che *"..... sussistono in capo ad A.B.M. ragionevoli possibilità di trarre un'utilità economica dal "valore conseguibile dall'utilizzatore" dello stesso compendio immobiliare per le ragioni esposte al par. 4 del parere"*.

A questo punto il parere degli Avvocati Enzo Barilà e Carla Caputo doveva trovare concretizzazione attraverso una valutazione economica che la Società proponente ha ottenuto per mezzo della citata perizia della Ydros Ingegneria Studio Associato nella quale vengono sintetizzate la valutazione dell'Acquedotto in € 39.669.734,88 e la sua rendita annua pari al 3% per € 1.190.092,05.

A questo punto la proposta integrata, con riferimento alla possibile utilizzazione del vantaggio economico indicato dalla perizia Ydros Ingegneria Studio Associato, deve tenere in considerazione la quantificazione del valore attuale di una rendita nel tempo elemento su cui si basa la concreta e possibile valutazione dell'"Acquedotto".

Nell'esaminare i risultati della perizia Ydros Ingegneria Studio Associato, nello spirito della massima prudenza utilizzato dalla ricorrente, si è tenuto conto della capitalizzazione della rendita pari al 3% annuo rapportata al valore attuale dell'Acquedotto senza considerare la minor spesa energetica pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00) conseguibile grazie al risparmio di energia

elettrica derivante dall'utilizzo dei 120 km di rete di condutture di proprietà di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. che consentirebbero il convogliamento delle acque (tra l'altro di ottima qualità) della sorgente Nossana posta in alta Valseriana esclusivamente "per caduta".

Quale incentivo derivante dall'utilizzo dell'Acquedotto, oltre alla normale valorizzazione derivante dalla capitalizzazione della rendita confermata dalla summenzionata perizia Ydros Ingegneria Studio Associato, si deve considerare la perizia C.A.R.T. S.p.A. dalla quale si può comprendere la complementarietà dell'"Acquedotto Pianura Bergamasca" non solamente per le economie di scala raggiungibili da parte di soggetti già presenti ed all'uopo autorizzati nella provincia di Bergamo per la gestione di acquedotti ma anche, come già accennato, per effetto della interconnessione diretta che consente, senza ulteriori aggravii, di utilizzare la rete idrica dell'"Acquedotto Pianura Bergamasca" (120 km) per convogliare l'acqua della sorgente Nossana verso la pianura evitando così di utilizzare energia elettrica per prelevare acqua dai pozzi presenti in pianura.

Quindi, senza entrare nel merito e quantificare anche gli ulteriori vantaggi elencati, che appaiono in ogni caso concreti, si ritiene, di procedere alla attualizzazione per un periodo stabilito della rendita annua di € 1.190.092,05= (unmilione centonovantamilanovantadue/05) pari al 3% del valore dell'"Acquedotto", come valutata dalla perizia Ydros Ingegneria Studio Associato in base ai parametri utilizzati ufficialmente dalla Agenzia del Territorio per la quantificazione dei valori ai fini fiscali che, nella prassi generale, restano in ogni caso al di sotto dei valori di mercato.

La quantificazione in termini attuali di una rendita deve avere quali elementi essenziali la annualità, il tempo di durata ipotizzabile della rendita ed il tasso di interesse con il quale la stessa viene attualizzata.

La formula matematica applicata è la seguente:

$a_n | i$ i cui i dati essenziali sono rappresentati da:

a = annualità

n = numero anni

i = tasso interesse

Essendo il primo elemento (annualità) esattamente quantificato in € 1.190.092,05 restano da determinare gli altri due elementi.

Il numero degli anni deve essere rapportato alla possibilità in termini temporali di utilizzo del bene. Nel caso trattato la durata dell'acquedotto nel tempo viene determinata dalla perizia Ydros per un numero di anni tra i 30 ed i 40 dalla perizia Ydros. Tuttavia, ponendo tutta la prudenza del

caso pare congrua la valutazione del periodo di attualizzazione della rendita per un periodo minimo di anni "5" e ritenendo comunque il possibile utilizzo dell'impianto anche per una durata superiore a tale periodo.

Si precisa, comunque, che il periodo valutato di "5 anni", sicuramente minimale, è stato preso in considerazione per il fatto che la presente proposta concordataria con piano integrativo propone il periodo di conclusione del concordato con relativa soddisfazione dei creditori in 5 anni. Ciò in considerazione del fatto che un eventuale offerente possa valutare anche il periodo di affitto per tale periodo anziché l'acquisto del diritto di utilizzo dell'"Acquedotto Pianura Bergamasca". Viene altresì evidenziato, come si precisa nella fase conclusiva della proposta integrata che molto probabilmente gli eventuali interessati saranno razionalmente più favorevoli all'ipotesi di acquisto con evidente accorciamento dei tempi concordatari.

Per quanto concerne poi il tasso di interesse nella proposta valgono due considerazioni preliminari che si condividono e più precisamente: 1) gli attuali tassi di interesse sono vicini allo zero per i noti motivi di carattere monetario deflattivo, che si ritiene perdurino ancora per qualche anno, con eventuali incrementi futuri solo a medio termine che saranno certamente contenuti; 2) l'eventuale futuro aumento dei tassi di interesse (non certamente a breve) per effetto di una ipotetica ripresa economica avrà eventualmente come contraltare l'aumento del risparmio energetico indicato per effetto dei maggiori costi delle materie prime energetiche legate al migliore andamento economico.

In considerazione di quanto esposto si è ritenuto quindi di considerare il tasso di attualizzazione ininfluenza.

L'attualizzazione porta, pertanto, ai seguenti risultati:

Rendita annua (saggio di fruttuosità) = valore dell'acquedotto (€ 39.669.734,88=) per 3% = € 1.190.092,05=

ANNI	RATA	TASSO	RENDITA ATTUALIZZATA
5	1.190.092,05	==	5.950.460,25

Di conseguenza il possibile valore attualizzato dell'"Acquedotto" riferito alla rendita annua derivante dalla sua utilizzazione evidenzia una somma pari ad € 5.950.460,25= (cinquemilioninovecentocinquantamilaquattrocentosessanta/25).

3.5 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Sulla scorta delle risultanze contabili alla data di riferimento, si rende a questo punto necessario prospettare all'Ecc.mo Tribunale ed ai creditori gli effettivi valori di realizzo del patrimonio, nel rispetto dei criteri di prudenza resi indispensabili a tutela dello stesso ceto creditorio.

I valori contabili delle attività, quali risultanti dalla situazione al 31 dicembre 2015, sono stati pertanto espressi in funzione di criteri di prudenza e nell'ottica di una gestione liquidatoria della società, tenendo ovviamente conto delle nuove valutazioni di cui alla proposta integrata.

Si precisa che il Piano Concordatario che verrà di seguito esposto non si discosta dalle valutazioni espresse dall'Attestatore. Per queste ragioni, il Piano Concordatario è assolutamente aderente a quello attestato, il che costituisce fonte di rassicurazione per i Creditori, proprio in ragione delle prudenziali valutazioni espresse dall'Attestatore, fatte proprie dalla Società ricorrente.

La descrizione delle attività costituisce unitamente ai dettagli, lo *stato analitico ed estimativo delle attività*.

La situazione viene esaminata nell'ottica concorsuale al fine di individuare i presumibili valori di realizzo dell'attivo e di estinzione del passivo (con distinzione dei crediti assistiti da privilegio e di quelli chirografari) ed al fine di verificare la consistenza del patrimonio; si è inoltre tenuta in considerazione l'evoluzione gestionale successiva alla data di riferimento del 31 dicembre 2015 e quella previsionale per l'attuazione del Piano Concordatario, e ciò nell'intento di prospettare ai Creditori una realistica visione della situazione patrimoniale della società anche in termini prospettici e di concreto realizzo nell'orizzonte temporale proposto.

3.5.1 ATTIVITA'

Sulla composizione dell'attivo, nonché in ordine alla descrizione delle singole voci, si evidenzieranno i valori scaturiti dalla più precisa valutazione del cespite "Acquedotto", in considerazione della circostanza che gli altri sono rimasti invariati rispetto a quelli già prospettati dalla ricorrente nella proposta originaria.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali si riepilogano come da seguente prospetto :

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore contabile netto	Rettifiche	Valutazione
FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE	€ 4.973.303,62	€ + 977.156,63	€ 5.950.460,25
OPERE IDRAULICHE FISSE	€ 36.087.708,47	€ -36.087.708,47	€ 0,00
TERREN	€ 89.899,00	€ - 89.899,00	€ 0,00
FABBRICATI AD USO AMMINISTRATIVO	€ 293.649,98	€ + 798.233,02	€ 1.091.883,00
IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ATTREZZATURA VARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MOBILI, MACCHINE UFFICIO E ELAB.ELET.	€ 1.486,51	€ + 8.543,49	€ 10.030,00
TELEFONI CELLULARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI BENI INFERIORI A € 516,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALORE NETTO IMMOBILIZZAZIONI	€ 41.446.047,58	€ -34.393.674,33	€ 7.052.373,25

Si è ritenuto di apportare queste rettifiche al valore dei cespiti secondo le effettive possibilità di realizzo degli stessi dando la seguente valorizzazione oggettiva.

Fabbricati ad uso industriale - Opere idrauliche fisse - Terreni

Sono rappresentati essenzialmente "dall'Acquedotto Pianura Bergamasca".

Il bene oggetto di valutazione è stato conferito in A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. con atto a rogito Notaio Santus rep. 6961 del 9 aprile 2003 in esecuzione alle linee di indirizzo e ad un programma di azione operativo per l'esercizio delle attività connesse con la gestione dei servizi pubblici locali di A.B.M. stessa attraverso, appunto, il conferimento in conto aumento capitale dell'Acquedotto Pianura Bergamasca.

Il complesso dei beni mobili ed immobili costituenti l'Acquedotto Pianura Bergamasca e così descritto nell'atto di conferimento in A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. è rappresentato da:

- 1) Manufatto ad uso serbatoio sito in Comune di Piario eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 4 con il numero 1255 Ente Urbano di are 35,40 e censito nel N.C.E.U. al foglio 4

con il mappale 1255, via Groppino sn, categoria D/1, rendita catastale € 1.435,75 ;

2) Manufatto ad uso cabina quadri e locale pompe sito in Comune di Clusone località Selva eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 11 con il numero 9757 Ente Urbano di are 6,25 e censito nel N.C.E.U. al foglio 11 con il mappale 9757, Strada Vicinale sn, categoria E/3, rendita catastale € 444,00 ;

3) Manufatti ad uso locale quadri, cabina quadri e locale pompe sito in Comune di Verdellino eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 2 con il numero 3733 Ente Urbano di are 5,57 e censito nel N.C.E.U. al foglio 2 con il mappale 3733, Strada Consorziiale sn, categoria E/3, rendita catastale € 420,00 ;

4) Manufatti ad uso cabina quadri e locale pompe sito in Comune di Verdellino eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 2 con il numero 3193 Ente Urbano di are 6,02 e censito nel N.C.E.U. al foglio 2 con il mappale 3193, Strada Consorziiale sn, categoria E/3, rendita catastale € 573,00 ;

5) Manufatto ad uso locale quadri e locale pompe sito in Comune di Verdellino eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 2 con il numero 3384 Ente Urbano di are 4,00 e censito nel N.C.E.U. al foglio 2 con il mappale 3384, Strada Consorziiale sn, categoria E/3, rendita catastale € 378,00 ;

6) Manufatto ad uso locale quadri e locale pompe sito in Comune di Levate eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 7 con il numero 343 Ente Urbano di are 5,99 e censito nel N.C.E.U. al foglio 7 con il mappale 343, Strada Consorziiale sn, categoria E/3, rendita catastale € 387,34 ;

7) Manufatto ad uso cabina Enel, locale quadri e locale pompe sito in Comune di Levate eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 7 con il numero 544 Ente Urbano di are 9,09 e censito nel N.C.E.U. al foglio 7 con il mappale 544, Strada Consorziiale sn, categoria E/3, rendita catastale € 371,85 ;

8) Manufatto ad uso cabina quadri e locale pompe sito in Comune di Levate eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 7 con il numero 345 Ente Urbano di are 9,20 e censito nel N.C.E.U. al foglio 7 con il mappale 345, Strada Consorziiale sn, categoria E/3, rendita catastale € 309,87 ;

9) Complesso edilizio sito in Comune di Osio Sotto eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 4 con il numero 6008 Ente Urbano di are 200,00 disposto ai piani, seminterrato

terra e primo costituito da uffici, laboratorio analisi, locale serbatoio ipoclorito, locale serbatoio acido, sala controllo, servizi, vano scale, ingresso, quadri elettrici, vasche acqua, sale pompe, pozzo, avampozzo, cabina quadri con in corpo staccato cabina enel, locale contatori e locale utente il tutto censito nel N.C.E.U. al foglio 4 con i mappali 6008/2, Via Levate sn, categoria E/3, rendita catastale € 22.620,81 e 6008/3, Via Levate sn, categoria D/1, rendita catastale € 103,29, il cortile comune risulta individuato nel N.C.E.U. con il mappale 6008/1 8beni comuni non censibili)

10) Manufatti incensiti siti in Comune di Casnigo distinti in C.T. al foglio convenzionale 9 con i mappali:

6471 di are 8,72, reddito dominicale € 0,23 e reddito agrario € 0,14

6678 di are 0,80, reddito dominicale € 0,10 e reddito agrario € 0,01

6679 di are 0,03, reddito dominicale € 0,01 e reddito agrario € 0,01

6681 di are 3,34, reddito dominicale € 1,21 e reddito agrario € 1,55

6682 di are 0,45, reddito dominicale € 0,16 e reddito agrario € 0,21

11) Manufatto incensito sito in Comune di Casnigo distinto in C.T. al foglio 9 con il mappale 6675 Ente Urbano di are 4,54 e censito nel N.C.E.U. al foglio 9 con il mappale 6675, Via Provinciale sn, area urbana di mq. 454

12) Manufatto incensito sito in Comune di Casnigo distinto in C.T. al foglio 9 con il mappale 6227 di are 3,95, ferrovia.

I beni summenzionati sono attualmente ancora gestiti a vario titolo da A.B.M. Next S.r.l. (società partecipata da A.B.M. S.p.A. al 55%) in seguito a “Convenzione relativa alla gestione del servizio di approvvigionamento e adduzione acqua potabile ai Comuni della Pianura Bergamasca” per la durata di anni 28 a partire dal 16 novembre 1998 e sottoscritta tra l’allora S.I.A. S.r.l. (Servizi Igiene Ambientale) (ora A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A.) e S.I.A. Reti S.r.l. (ora A.B.M. Next S.r.l.).

Il complesso immobiliare industriale sito in Osio Sotto è concesso in locazione, sempre ad ABM Next S.r.l. con regolare contratto di affitto sottoscritto in data 9/4/2011 e con durata sino all’8 aprile 2017.

Tenuto conto delle perizie prodotte dalla ricorrente, il bene “Acquedotto” deve trovare una nuova valutazione rispetto al precedente piano.

Richiamato quanto detto in precedenza e tenuto conto della quantificazione in € 1.190.092,05.=

della rendita annuale dell' "Acquedotto", capitalizzata per un periodo di 5 anni, si ribadisce, sempre utilizzando un criterio di prudenzialità, la possibilità di rappresentare un attivo a favore del ceto chirografario che può essere quantificato in € 5.950.460,25=.

Fabbricati ad uso amministrativo

La voce riguarda gli immobili siti in Bergamo via E. Novelli n. 11 già sede della società e attualmente locati a terzi.

Gli immobili sono pervenuti in proprietà in seguito ad atto di fusione per incorporazione, a rogito Notaio Avv. Giovanni Vacirca sottoscritto in data 28/10/2014, della società ABM Energy S.p.A. e, pertanto, in pari data i diritti e gli obblighi dell'incorporata sono passati all'incorporante tra cui il contratto di affitto in essere con l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo per un canone annuo pari ad € 25.000,00 e della durata dall'1/7/2011 al 30/6/2017. Il locatario ottempera regolarmente al pagamento dell'affitto e in data 16/10/2015 ha già anticipato il canone d'affitto relativo al periodo 1/1/2016 – 30/6/2016.

Per la valorizzazione di tali fabbricati la proponente ha conferito incarico per la redazione di una perizia al Geom. Enrico Ambrosini di Bergamo che ha quantificato in € 1.091.883,00= l'intera proprietà rappresentata da:

Ufficio posto al piano rialzato in un immobile a carattere condominiale iscritto nel N.C.E.U. al foglio 79, mappale 4267, sub. 750, Cat. A/10, classe 8, vani 10 con rendita catastale € 2.995,45 valorizzato dal Perito in € 576.863,00

Ufficio posto al piano rialzato in un immobile a carattere condominiale iscritto nel N.C.E.U. al foglio 79, mappale 4267, sub. 756, Cat. A/10, classe 8, vani 9,5 con rendita catastale € 2.845,68 valorizzato dal Perito in € 515.020,00

Pur ritenendo la perizia del Geom. Enrico Ambrosini sufficientemente oggettiva e rispondente agli attuali valori di mercato si è ritenuto di appostare uno specifico fondo a rettifica del valore indicato e ciò tenendo conto, con la necessaria cautela, della profonda crisi che pervade ancora il mercato immobiliare. La rettifica è stata inserita con uno specifico fondo al quale si rimanda nella seconda parte relativa al passivo.

Impianti generici e specifici :

La presente voce viene di seguito riassunta :

Descrizione Categorie CESPITI	Anni acquisto	Valore acquisto	Valore residuo	Valore pres. realizzo
IMPIANTI GENERICI SPECIFICI	1998/2008	€ 26.492,86	€ 0,00	€ 0,00

Attrezzatura varia

Vengono riepilogati nella presente voce la categoria dell'Attrezzatura varia :

Descrizione Categorie CESPITI	Anni acquisto	Valore acquisto	Valore residuo	Valore pres. realizzo
ATTREZZATURA VARIA	1991/2009	€ 8.454,45	€ 0,00	€ 0,00

Mobili, macchine ufficio e elaboratori elettronici

La presente voce viene di seguito riassunta :

Descrizione Categorie CESPITI	Anni acquisto	Valore acquisto	Valore residuo	Valore pres. realizzo
MOBILI MACCHINE UFF. E ELAB. ELET.	1991/2014	€ 109.105,99	€ 0,00	€ 0,00

Telefoni cellulari

La presente voce viene di seguito riassunta :

Descrizione Categorie CESPITI	Anni acquisto	Valore acquisto	Valore residuo	Valore pres. realizzo
TELEFONI CELLULARI	1999/2006	€ 2.008,27	€ 0,00	€ 0,00

Altri beni inferiori a € 516,46

La presente voce viene di seguito riassunta :

Descrizione Categorie CESPITI	Anni acquisto	Valore acquisto	Valore residuo	Valore pres. realizzo
ALTRI BENI INFERIORI A € 516,46	2001/2008	€ 28.153,01	€ 0,00	€ 0,00

Per i cespiti sopra elencati si ritiene, ai fini della valutazione della proposta concordataria, di valorizzare solo i beni inventariati e periziati dal Geom. Enrico Ambrosini che si trovano presso gli uffici di proprietà siti in Bergamo alla via Novelli n. 11 come di seguito indicati:

DESCRIZIONE CESPITE	Valore presunto di realizzo
SCRIVANIA STRUT.METALLICA RIPIANO LEGNO	€ 75,00
SCRIVANIA OVALE STRUT.METALLO RIPIANO VETRO	€ 500,00
MOBILE BASSO A 2 ANTE + 3 CASSETTI	€ 200,00
CASSETTIERA A 3 CASSETTI CON RUOTE GRIGIO	€ 60,00
N. 4 SEDUTE D'ATTESA METALLO SEDUTA RETE NERA	€ 400,00
N.2 POLTRONE DIREZIONALI SEDUTA RETE NERA	€ 300,00
N.6 DATILO CON BRACCIOLI SEDUTA STOFFA BLU	€ 90,00
ARMADIATA 8 ANTE CON SERRATURA COLOR GRIGIO	€ 300,00
APPENDIABILT IN METALLO COLOR NERO	€ 10,00
LAMPADA DA TAVOLO IN METALLO GRIGIO	€ 20,00
N.3 SEDIE FISSE RIVESTIMENTO STOFFA NERA	€ 30,00
CASSETTIERA 4 CASSETTI CON RUOTE COLOR MARRONE	€ 15,00
SCRIVANIA OVALE STRUT.METALLO RIPIANO VETRO	€ 500,00
SCHEDARIO 2 CASSETTI COLORE BLU/LEGNO	€ 40,00
CASSETTIERA 3 CASSETTI CON RUOTE BLU/LEGNO	€ 30,00
SCRIVANIA STRUT.METALLICA RIPIANO LEGNO	€ 40,00
MOBILE BASSO 2 ANTE SCORREVOLI VETRO/LEGNO	€ 200,00
N.4 DATILO SENZA BRACCIOLI SEDUTA STOFFA AZZURRA	€ 400,00
LAMPADA A STELO ALOGENA	€ 60,00
DISTRUGGI DOCUMENTI	€ 40,00
STAMPANTE MULTIFUNZIONE	€ 50,00
PC COMPLETO DI MONITOR MOUSE E TASTIERA	€ 80,00
MOBILETTO A DOPPIA ANTA COLORE AZZURRO	€ 50,00
SCRIVANIA COLOR LEGNO CHIARO	€ 80,00
SCRIVANIA COLOR LEGNO CHIARO	€ 80,00
ARMADIO 6 ANTE COLOR BIANCO	€ 300,00
ARMADIO 6 ANTE COLOR BIANCO	€ 300,00
CASSETTIERA 3 CASSETTI CON RUOTE COLR BLU	€ 30,00
CASSETTIERA 3 CASSETTI CON RUOTE COLOR GRIGIO	€ 60,00
SCHEDARIO 2 CASSETTI COLOR BLU/LEGNO	€ 40,00
CASSETTIERA 3 CASSETTIBLUE/LEGNO	€ 30,00
N.2 DATILO CON BRACCIOLI RIVEST. STOFFA AZZURRA	€ 200,00
SCRIVANIA DATILO COLOR LEGNO CHIARO	€ 75,00
SCRIVANIA DATILO COLOR LEGNO CHIARO	€ 75,00
SCALETTA A COMPASSO 2 GRADINI IN METALLO	€ 10,00
SCRIVANIA DA ANGOLO COLOR LEGNO CHIARO	€ 90,00
MENSOLA COLOR LEGNO CHIARO	€ 10,00
MOBILE A 2 ANTE COLOR BLU	€ 40,00

STAMPANTE BROTHER HL 2700 CN	€	100,00
PC PORTATILE	€	-
ARMADIO 7 ANTE COLOR BIANCO	€	400,00
APPENDIABITI METALLO COLOR NERO	€	10,00
SCRIVANIA AD L COLOR LEGNO CHIARO	€	200,00
CASSETTIERA 3 CASSETTI CON RUOTE COLOR BLU/LEGNO	€	30,00
CASSETTIERA 3 CASSETTI CON RUOTE COLOR BLU/LEGNO	€	30,00
MOBILE BASSO 3 ANTE COLOR BLU	€	60,00
SCHEDARIO 2 CASSETTI COLOR BLU/LEGNO	€	40,00
SCRIVANIA AD L PIANO COLOR LEGNO CHIARO	€	120,00
SCRIVANIA AD L PIANO COLOR LEGNO CHIARO	€	120,00
SCHEDARIO 2 CASSETTI COLOR BLU/LEGNO CHIARO	€	40,00
N.3 SEDIE FISSE SENZA BRACCIOLI SEDUTA STOFFA BLU	€	45,00
STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 7820 N	€	110,00
CALCOLATRICE ELETTRONICA CASIO HR150TER	€	5,00
SCRIVANIA AD L COLOR LEGNO CHIARO	€	200,00
SCHEDARIO FISSO 2 CASSETTI COLOR LEGNO CHIARO/BLU	€	40,00
ARMADIO 3 ANTE COLOR BLU	€	90,00
CASSETTEIRA 3 CASSETTI CON RUOTE COLOR BLU/LEGNO	€	30,00
MOBILE 3 ANTE COLOR LEGNO CHIARO/BLU	€	60,00
SCALETTA A COMPASSO 3 GRADINI IN METALLO	€	30,00
N. 2 ESTINTORI	€	-
SCRIVANIA STRUT.METALLICA RIPIANO LEGNO	€	90,00
MOBILE 6 CASSETTI A SCHEDARIO E 3 RIPIANI A GIORNO	€	150,00
SCRIVANIA CON RUOTE RIPIANO COLOR BIANCO	€	70,00
SCRIVANIA CON RUOTE RIPIANO COLOR BIANCO	€	70,00
CASSETTIERA 4 CASSETTI COLOR LEGNO SCURO	€	20,00
ARMADIATA 3 ANTE COLOR BLU/LEGNO	€	80,00
ARMADIO 6 ANTE COLOR BIANCO	€	300,00
N.4 DATILO CON BRACCIOLI RIVEST.STOFFA BLU	€	60,00
N.3 SEDIE FISSE SENZA BRACCIOLI SEDUTA STOFFA BLU	€	45,00
N.2 DATILO SENZA BRACCIOLI RIVEST. STOFFA NERA	€	40,00
FRIGORIFERO/BAR DA ROTTAMARE	€	-
MICROONDE	€	10,00
TAVOLO DA RIUNIONI RIPIANO IN VETRO	€	600,00
N.12 POLTRONCINE FISSE SENZA BRACCIOLI COLOR ROSSO	€	300,00
LIBRERIA STRUTTURA 4 RIPIANI IN CRISTALLO	€	140,00
MOBILE SOSPESO 2 ANTE COLOR GRIGIO TOPO	€	45,00
MOBILE 2 ANTE COLOR GRIGIO TOPO	€	45,00
TAVOLINO IN PLASTICA COLOR GRIGIO/AZZURRO	€	90,00
APPENDIABITI METALLO COLOR NERO	€	10,00
N.7 ANFORE ANTICHE VARIE DIMENSIONI	€	140,00
SCRIVANIA CON RUOTE RIPIANO COLOR BIANCO	€	70,00
SCRIVANIA CON RUOTE RIPIANO COLOR BIANCO	€	70,00
SCRIVANIA COLOR LEGNO SCURO	€	25,00
MOBILETTO A DOPPIA ANTA COLOR LEGNO SCURO	€	25,00
TAVOLINO DATILO COLOR LEGNO SCURO	€	20,00

ESTENSIONE DATILO COLOR LEGNO CHIARO 1 GAMBA	€	30,00
MOBILE 6 CASSETTI A SCHEDARIO E 3 RIPIANI A GIORNO	€	150,00
MOBILE COLOR LEGNO SCURO 2 RIPIANI A GIORNO	€	25,00
MOBILE COLOR LEGNO SCURO 3 RIPIANI A GIORNO	€	25,00
SCHEDARIO 2 CASSETTI COLOR BLU/LEGNO CHIARO	€	40,00
APPENDIABITI METALLO COLOR NERO	€	10,00
N.2 DATILO CON BRACCIOLIRIVEST. STOFFA NERA	€	20,00
N.2 SEDIE FISSE PLASTICA COLOR GRIGIO/AZZURRO	€	40,00
LAMPADA DA TAVOLO IN METALLO ALCO	€	20,00
MOBILETTO A DOPPIA ANTA COLOR BIANCO	€	10,00
SCAFFALE IN METALLO GRIGIO 4 RIPIANI	€	20,00
SERVER COMPLETO DI VIDEO LG, MOUSE E TASTIERA	€	80,00
SERVER COMPLETO DI VIDEO, MOUSE E TASTIERA	€	80,00
ARMADIO RACK CON VENTOLE INCORPORATE	€	140,00
CENTRALINO TELEFONICO COMPLETO DI N.12 TERMINALI	€	100,00
CONDUTTIVIMETRO TERMOMETRO DIGITALE A MICROPR.	€	30,00
MISURATORE DI PH	€	25,00
N.2 ESTINRORI IDRICI 6 LT	€	-
TOTALE	€	10.030,00

Lo scrivente Commissario Giudiziale ritiene e concorda che la monetizzazione dei beni sopra indicati possa trovare la sua realizzazione con una tempistica compatibile con la realizzazione del piano ossia 60 mesi dall'omologa.

CREDITI VERSO CLIENTI

Descrizione	Valore contabile	Rettifiche	Valore rettificato
CREDITI VERSO CLIENTI	€ 418.408,81	€ + 1.082.160,95	€ 1.500.569,76

Il valore contabile, già opportunamente svalutato nella prima proposta depositata dalla ricorrente stante la solvibilità, solo di alcune posizioni creditorie, viene integrato rispetto all'attivo stimato nelle proposta originaria già presentata (€ 1.363.902,93=) in seguito all'effettivo incasso in data 20 giugno 2016 del credito vantato nei confronti del Fallimento Texfer Spa, per la somma complessiva di € 1.355.972,46= rispetto al credito ritenuto solvibile di € 1.219.305,63=. La differenza positiva di € 136.666,83= è rappresentata da maggiori interessi liquidati.

Con le valorizzazioni suesposte, si riepilogano le attività disponibili:

ATTIVO	Piano Precedente	Rettifiche	Piano attuale rettificato
Immobilizzazioni immateriali nette	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Immobilizzazioni materiali nette	€ 1.101.913,00	€ + 5.950.460,25	€ 7.052.373,25
Immobilizzazioni finanziarie nette	€ 159.015,11	€ 0,00	€ 159.015,11
Cassa	€ 173,23	€ 0,00	€ 173,23
Depositi bancari	€ 36.103,71	€ 0,00	€ 36.103,71
Crediti v/clienti	€ 1.363.902,93	€ + 136.666,83	€ 1.500.569,76
Crediti tributari	€ 428.997,41	€ 0,00	€ 428.997,41
Crediti diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ratei e risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Affitti attivi	€ 67.426,18	€ 0,00	€ 67.426,18
TOTALE ATTIVITA'	€ 3.157.531,57	€ + 6.087.127,08	€ 9.244.658,65

3.5.2 PASSIVITA'

Le passività non sono state rettificate nel piano integrativo depositato dalla società "A.B.M. S.p.A." e sono così sinteticamente rappresentate:

	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Debiti verso banche	€ 0,00	€ 5.672.243,14
Debiti verso fornitori	€ 57.974,00	€ 125.830,94
Fatture da ricevere	€ 181.056,04	€ 12.642,46
Debiti verso dipendenti	€ 8.387,14	€ 0,00
Fondo trattamento fine rapporto	€ 39.670,99	€ 0,00
Debiti verso amministratore	€ 2.880,24	€ 0,00
Debiti verso enti previdenziali	€ 3.552,43	€ 0,00
Debiti verso erario	€ 153.797,86	€ 0,00
Debiti finanziamento soci	€ 0,00	€ 1.000.000,00
Debiti diversi	€ 0,00	€ 449.641,51
Fondo imposte e rischi	€ 44.133,00	€ 0,00
Ratei e risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 491.451,70	€ 7.260.358,05
Postergazione finanziamento soci	€ 0,00	€ - 1.051.186,99
TOTALE PASSIVITA'	€ 491.451,70	€ 6.209.171,06

3.5.2.1 ACCANTONAMENTI ED INTEGRAZIONI

Vengono qui elencati tutti quei costi ed oneri che si formano nel corso della procedura in quanto alla stessa strettamente connessi e si procede ad una nuova quantificazione degli stessi in funzione del prolungarsi della procedura.

Quindi, in relazione ai costi che generalmente vengono a manifestarsi nel corso della procedura concorsuale, nonché a quelli connessi all'avvio della procedura si ritiene che l'entità del passivo vada integrata secondo le seguenti prospettazioni.

SPESE DI GIUSTIZIA

Stimate in € 474.400,00, sono rappresentate dai compensi agli organi della procedura ed ai professionisti che hanno assistito la Società nella fase antecedente all'eventuale ammissione alla procedura di concordato preventivo oltre agli oneri stimati per la gestione della procedura concorsuale considerando in tale voce i costi strettamente connessi alla procedura:

- Dr. Sergio Tucci	€	63.440,00
per predisposizione/assistenza domanda di concordato e relativa integrazione		
- Dr. Alberto Carrara	€	36.400,00
per relazione ex art. 161 L.F. e relativa integrazione		
- Avv. Antonio Di Vita e Avv. Claudia Lenzini	€	54.600,00
difensori del debitore nel presente procedimento		
- Organi della procedura	€	300.000,00
- Spese di procedura residuali	€	20.000,00

Si precisa che le prestazioni sono state eseguite dai professionisti che hanno assistito la società nella richiesta della domanda di concordato preventivo e, quindi, i rispettivi crediti godono del riconoscimento in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, Legge Fallimentare, nei sensi della legge di interpretazione autentica di cui all'art. 11, comma 3-quater, 21/2/2014, in vigore dal 22/2/2014, di conversione del D.L. 23/12/2013 n. 145.

INTERESSI SU DEBITI PRIVILEGIATI

Stimati in € 15.000,00, il loro valore rappresenta una stima degli interessi calcolati al tasso legale per i debiti privilegiati considerando un intervallo di tempo di circa 5 anni sino alla soddisfazione dei debiti. Nella presente stima è stata valutata anche la rivalutazione sul TFR.

INTERESSI SU DEBITO CHIROGRAFARIO

Appostati per € 36.000,00, essendo stata effettuata una stima degli interessi maturati nel mese di

luglio 2015 sul debito bancario chirografario in quanto nella situazione di riferimento sono stati rilevati sino al 30 giugno 2015. Sono stati, quindi, stimati (come nella proposta integrata) gli interessi legali che potrebbero maturare sugli altri debiti chirografari sino alla data del deposito del ricorso per la richiesta di ammissione alla procedura di pre-concordato (3/8/2015).

FONDO COPERTURA RISCHI IMPREVISTI VARI E SPESE FUTURE

Stimato in € 4.424.000,00, vengono appostati nel presente fondo le somme che si ritiene di accantonare per effetto di possibili svalutazioni dell'attivo concordatario e/o eventuali spese future e rischi vari non prevedibili e soprattutto non esattamente quantificabili alla data di dismissione del presente piano ma che potrebbero condizionare la riuscita del piano stesso.

Fondo svalutazione valore immobili

La valutazione assunta all'attivo concordatario di € 1.091.883,00 viene prudenzialmente svalutata per € 240.000,00, pari a circa il 20% del valore attribuito, in considerazione dell'ipotizzabile andamento negativo del mercato immobiliare.

Fondo svalutazione partecipazioni

L'attivo stimato di € 159.015,11 relativo alla valutazione delle partecipazioni sociali, tuttora detenute dal A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A., viene svalutato per € 159.000,00 in considerazione dell'andamento negativo dei risultati economici delle partecipate e volendo svolgere una prudente valutazione.

Fondo causa Coface

La società Vocem S.r.l. in liquidazione ha avuto accesso ad un finanziamento statale per la realizzazione di un impianto a biomasse nel Comune di San Salvatore Telesino (BN) ed ha ricevuto in data 22/11/2005 l'erogazione di un'anticipazione sul contributo ottenuto di € 4.098.803,00 a mezzo della Banca concessionaria, individuata, nella società Europrogetti e Finanza S.p.A., con sede in Roma.

L'impegno di Vocem S.r.l. in liquidazione alla realizzazione del progetto, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, veniva garantito mediante la fideiussione assicurativa n. 1617208 prestata in data 14/03/2005 (con relativa appendice del 13/06/2005) dalla società Viscontea Coface la quale assumeva l'obbligo di provvedere alla restituzione, in favore di EPF, dell'anticipo sul contributo nell'eventualità in cui Vocem S.r.l. in liquidazione si fosse trovata nelle condizioni di dover restituire l'anticipazione. Il contraente della polizza era Vocem S.r.l. in liquidazione e la coobbligata A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A.

In data 7/11/2008 la società concessionaria ha comunicato la volontà di escutere la fideiussione nei confronti di Coface. Quindi, la società Vocem S.r.l. in liquidazione, al fine di prevenire l'azione

di regresso di Coface, ha promosso il giudizio avanti il Tribunale di Milano avente ad oggetto l'accertamento della inefficacia della garanzia prestata da Coface e dell'inesistenza del diritto di Europrogetti di escutere la garanzia.

Nel giudizio la Coface chiamava in causa A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A., ma quest'ultima rimaneva contumace.

Il Tribunale di Milano sulle domande di cui sopra ha così statuito: *"dichiara l'insussistenza e, comunque, l'estinzione del diritto di escussione della garanzia oggetto della polizza fideiussoria n. 1617208 emessa su richiesta di Vocem Srl da Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa, ora incorporata in Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., in favore del Ministero dello Sviluppo Economico;*

- condanna Europrogetti & Finanza Spa a pagare alle controparti le spese processuali che liquida per Vocem Srl in liquidazione in € 1.110,00 per spese ed € 15.000,00 per onorari oltre oneri accessori di legge e per Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., già Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, in € 15.000,00 per compenso oltre oneri accessori di legge".

La sentenza è stata impugnata dal Ministero.

A questo punto si prospettano due possibili sviluppi della causa che potrebbero avere influssi nei confronti della presente procedura concorsuale, o seconda di un esito positivo o negativo della causa, o in seguito ad una transazione della stessa:

a) Conferma della sentenza di primo grado

Nel caso in cui il Giudice d'appello confermi la sentenza di primo grado, per la società A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. non si prospetterebbe alcun esborso finanziario. Resterebbe sempre in sospeso la possibilità di controparte di ricorrere in Cassazione

b) Riforma della sentenza di primo grado

La sentenza di primo grado potrebbe essere riformata e tale riforma potrebbe avere ripercussioni su A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. solo nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere l'efficacia della garanzia prestata da Coface. Nel suddetto caso la Corte d'Appello, accogliendo la domanda di manleva e garanzia svolta da Coface nei confronti di Vocem S.r.l. in liquidazione e di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A., potrebbe condannare queste ultime in via solidale a corrispondere le somme per le quali è stata escussa a suo tempo la garanzia.

Tutto ciò premesso e tenendo conto che Vocem S.r.l. in Liquidazione ha la disponibilità in autonomia di liquidità per risarcire la metà della somma eventualmente da corrispondere si ritiene di condividere la posta di accantonamento per un importo di € 2.000.000,00, al rango chirografario, come esposto nella proposta, quale possibile esborso a cui potrebbe far fronte la A.B.M. S.p.A..

Si deve tenere presente che tale ipotesi potrebbe trovare una soluzione probabilmente migliorativa in seguito agli intervenuti incontri avvenuti presso il Ministero dello Sviluppo Economico nel corso dei quali sarebbe stata manifestata la disponibilità ad addivenire ad una soluzione transattiva di sicuro interesse per la procedura che allo stato, tuttavia, non può ancora essere quantificata.

c) Possibilità transattiva

Come esposto nella proposta e nel piano integrativo il sottoscritto, unitamente al legale rappresentate di Vocem S.r.l. in Liquidazione, ha appurato la possibilità di addivenire ad una transazione definitiva con il Ministero dello Sviluppo Economico nei seguenti termini.

Il Ministero, a fronte dell'offerta di definizione totale da parte di Vocem S.r.l. che metteva a disposizione dello stesso tutta la liquidità disponibile con l'aggiunta del terreno facente capo alla stessa sito in San Salvatore Telesino (BN), proponeva a saldo e stralcio il versamento della liquidità di Vocem S.r.l. con l'aggiunta di una somma di € 400.000,00= rinunciando anche alla eventuale escussione del fideiussore A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A..

Al di là dell'andamento della causa in corso che - dati i tempi per la definizione del giudizio in secondo grado ulteriormente dilatabili con il ricorso in Cassazione - non si allineerebbe con i tempi concordatari è necessario svolgere le seguenti considerazioni.

Il mantenimento del contenzioso costringerebbe A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. a conservare l'appostazione al passivo concordatario della somma di € 2.000.000,00= mentre la soluzione transattiva con il pagamento da parte di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. della somma di € 400.000,00 consentirebbe di rivedere, seguendo le prospettive del piano, la falcidia concordataria in positivo.

Infatti, la situazione può essere riassunta nel seguente prospetto:

	senza Transazione	con Transazione
ATTIVO Disponibile per il ceto chirografario	€ 5.872.266,95	€ 5.472.266,95
Passivo al Chirografo	€ 8.245.171,06	€ 6.245.171,06
	71,22%	87,62%

Oltre a tutto Vocem S.r.l. in Liquidazione sarebbe disponibile a cedere a favore di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. il terreno di San Salvatore Telesino (BN) che periziato in € 900.000,00= circa potrebbe essere realizzato cautelativamente a circa il 30% del valore di perizia per € 270.000,00= con un eventuale ulteriore miglioramento della percentuale a favore del ceto chirografario.

L'ipotesi di cui al presente punto, però, non viene considerata nel piano depositato dalla ricorrente e viene in tale sede lasciata alla discrezione dell'organo liquidatorio giudiziale nominato in sede di omologa del concordato preventivo.

Fondo spese legali per procedimenti:

1. Contro gli ex amministratori di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. e di Vocem Srl;
2. Contro Regione Lombardia: 1) R.G. n. 86/2016; 2) R.G. n. 160/2016.

1) Le vertenze in essere con gli amministratori di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. per azione di responsabilità. Le possibili ricadute sul piano concordatario.

A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. nell'anno 2011 ha iniziato due vertenze arbitrali: l'una nei confronti degli ex amministratori della Società e l'altra nei confronti degli ex amministratori di Vocem S.r.l.; quest'ultima anche con l'intervento di Vocem S.r.l. ora in liquidazione.

Le due domande di arbitrato hanno quale oggetto la richiesta di condanna degli ex amministratori per responsabilità ex artt. 2393 c.c. e 2476, c.c. al risarcimento dei danni patiti dalla Società ricorrente a cagione dell'operato di costoro con riferimento all'operazione di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.a.. Tale operazione aveva ad oggetto l'acquisizione della società Vocem_S.r.l. per la realizzazione, per il tramite di quest'ultima, di un affare concernente la realizzazione e messa in opera di una centrale a biomasse, progetto poi fallito. La contestazione

era relativa alla scelta effettuata nell'assumere le decisioni e nel relativo operato aventi ad oggetto le operazioni connesse alla realizzazione di una centrale termoelettrica a biomasse da realizzare nel comune di San Salvatore Telesino (BN) anziché nel comune di Paupisi (BN). Gli amministratori sarebbero incorsi, secondo la Società ricorrente, in gravi responsabilità mediante condotte idonee a costituire un illecito da accertarsi per mezzo, appunto, dell'azione ex art. 2476 c.c..

A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. lamentava una serie di scelte errate, in primis la realizzazione di un progetto non compatibile con l'oggetto sociale, quindi omissioni nella presentazione dei documenti oltre ad attività svolta senza le opportune autorizzazioni.

In data 7 luglio 2014, con riferimento al primo lodo arbitrale, il Prof. Avv. Francesco Benatti, nominato Arbitro Unico, pronuncia il proprio lodo rigettando tutte le domande di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. e Vocem S.r.l. in liquidazione. Le società soccombenti hanno presentato appello, tuttora in corso, con prossima udienza per la precisazione delle conclusioni fissata inizialmente per il 21 giugno 2017 e successivamente anticipata al 26 ottobre 2016.

E' stato, nel frattempo, emesso anche il secondo lodo del quale, tuttavia, non si conosce ad oggi il contenuto in quanto il Consiglio Arbitrale della CCIA di Bergamo, nonostante sia stata rilasciata dal Tribunale l'autorizzazione al pagamento dei diritti camerali, non ha messo a disposizione della società A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. il lodo arbitrale rendendo così incerta la possibilità di impugnare.

Relativamente al primo lodo arbitrale per il quale è pendente l'appello, si fa presente che, in considerazione dell'esito per sua natura incerto dell'appello, è necessario valutare i possibili scenari in vista di un eventuale accordo transattivo.

Il problema quindi che si pone a questo punto è che strada scegliere per la quantificazione dell'effetto della vicenda sull'equilibrio finanziario del piano presentato, sul punto si concorda con le due ipotesi prospettate dalla ricorrente.

Ipotesi A - Prosecuzione della vertenza e conseguenti impatti.

In questa ipotesi l'advisor ritiene e il sottoscritto concorda che, sempre tenendo conto del principio della massima prudenza, non potendosi ipotizzare a priori un risultato positivo della futura sentenza della Corte d'Appello di Brescia, si debba procedere all'accantonamento di un congruo fondo spese legali da pagarsi quali "spese di procedura" non inferiori ad € 250.000,00= che avrebbe un impatto riduttivo sulla falcidia concordataria di circa 3 punti percentuali.

Ipotesi B - Tentativo transattivo e possibili ricadute

La presente ipotesi viene valutata con riferimento alla possibilità concreta di addivenire ad un accordo transattivo con le controparti.

Nel merito la proposta delle controparti è la seguente:

pagamento della somma di € 65.000,00 con quote messe a disposizione dai vari amministratori implicati nella vicenda a fronte di:

- Rinuncia al giudizio pendente promosso da A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. e da Vocem S.r.l. dinnanzi la Corte d'Appello di Brescia con spese compensate;
- Rinuncia al giudizio pendente promosso dal Dr. Giorgio Berta innanzi alla Camera Arbitrale avente ad oggetto il riconoscimento di compensi per l'incarico di amministratore;
- Estinzione di ogni reciproca pretesa presente e futura direttamente o indirettamente connessa ai giudizi promossi dalle parti in causa in modo definitivo.

Della somma offerta complessivamente, € 32.500,00 risulterebbero a favore di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. in base all'accordo raggiunto con Vocem S.r.l. per ripartire al 50% quanto offerto da controparte a condizione che A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. rinunci al vincolo di solidarietà per le spese di arbitrato per una quota pari a circa € 18.000,00. In buona sostanza ed in estrema sintesi l'ipotesi prospettata porterebbe ad un impatto sul piano concordatario così precisato:

Appostando all'attivo € 32.500,00

Appostando al passivo un fondo per spese in privilegio per il pagamento del lodo arbitrale con rinuncia al vincolo di solidarietà € 55.000,00=.

2) Le vertenze in essere con la Regione Lombardia per la concessione della derivazione di acqua ad uso potabile dalla Sorgente Nossana nei Comuni di Parre, Premolo e Ponte Nossa

Sono attualmente pendenti, avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma, due distinte vertenze:

- 1) la prima, pendente con il numero R.G. 86/2016, è stata promossa dai Comuni di Parre, Premolo e Ponte Nossa, avverso il decreto della Regione Lombardia nr. 11808 in data 23 dicembre 2015 con il quale la Regione ha espresso giudizio positivo in ordine alla compatibilità della istanza finalizzata ad ottenere la concessione di derivazione di acque ad uso potabile dalla sorgente Nossana. In detto giudizio la società A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. (unitamente alla società ABM Next S.r.l.) si è costituita per resistere alle rischeiste avversarie;

- 2) la seconda, pendente con nr. R.G. 160/2016, è stata promossa da A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. (unitamente alla società ABM Next S.r.l.) avverso il decreto della Regione Lombardia nr. 1866 in data 15 marzo 2016, con il quale è stata negata “... ad ABM s.p.a. la concessione di derivare un massimo di 5 moduli ad uso potabile nei periodi di disponibilità dalla sorgente Nossana, ubicata nei Comuni di Parre e Premolo, per la mancanza del requisito di titolarità nella gestione del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Bergamo, come da parere della Autorità d’ambito della Provincia di Bergamo”.

Relativamente a tali vertenze nella proposta si è stanziato un fondo spese prededucibili pari ad € 70.000,00=, si ritiene anche su questo punto di concordare.

Fondo spese di gestione

Sono qui accantonati e quantificati i costi sostenuti e da sostenere, per il previsto periodo liquidatorio pari a 60 mesi, dopo la data della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo (esempio stipendi e Tfr ai dipendenti e compenso all’amministratore unico oltre ai relativi contributi e ritenute, compensi al collegio sindacale e alla società di revisione, oneri di gestione e di liquidazione della società che dovranno essere sostenuti nell’esecuzione del piano, quali indicativamente spese legali per eventuali cause da sostenere, tenuta contabilità, imposte e tasse per Imu, Tasi e Tari, assicurazioni, affitti passivi, spese condominiali, prestazioni perito per perizia immobili, avvocati per il rilascio del parere pro-veritate, ultime perizie di valutazione della redditività, etc.). Per tali costi la ricorrente ha stabilito di accantonare una somma pari ad € 900.000,00 a copertura di tali spese future, si concorda su tale valore.

Fondo generico

Si è ritenuto prudenzialmente opportuno prevedere un fondo a copertura delle possibili spese future e dei rischi vari e non prevedibili, alla data di dismissione del presente piano, al fine di far fronte ad eventuali risvolti sfavorevoli nei confronti del ceto chirografario.

Si precisa che in tale fondo è stato anche previsto prudenzialmente un accantonamento per le eventuali accise che fossero dovute dalla Società nei confronti dell’UTF (Agenzia delle Dogane) tenendo conto che l’Ufficio summenzionato, richiesto sull’eventuale posizione debitoria di A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A., ha comunicato, solo verbalmente, come peraltro risulta dai libri contabili, che la posizione della Società è “a Zero”, senza tuttavia confermarlo in forma scritta.

Si ritiene comunque di stimare un importo pari ad € 1.000.000,00, come stabilito nella proposta della ricorrente.

4. FABBISOGNO CONCORDATARIO

	STIME al 31.07.15	Rettifiche	STIME Piano Integ
Predeuzioni			
Fondo Spese Assistenza Professionisti	€ 36.400,00	€ + 27.040,00	€ 63.440,00
Fondo Spese Attestatore	€ 20.800,00	€ + 15.600,00	€ 36.400,00
Fondo Spese Difensori Debitore	€ 31.200,00	€ + 23.400,00	€ 54.600,00
Fondo Spese Organi di Procedura	€ 170.000,00	€ + 130.000,00	€ 300.000,00
Fondo Spese Procedura residuali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale Predeuzioni	€ 278.400,00	€ + 196.040,00	€ 474.440,00
Privilegiati			
Debiti verso Dipendenti compreso TFR	€ 48.058,13	€ 0,00	€ 48.058,13
Debiti verso Professionisti	€ 181.160,79	€ 0,00	€ 181.160,79
Debiti Previdenziali	€ 3.552,43	€ 0,00	€ 3.552,43
Debiti Tributarî	€ 153.797,86	€ 0,00	€ 153.797,86
Debiti Diversi	€ 2.880,24	€ 0,00	€ 2.880,24
Debiti per Altri Fondi	€ 1.208.133,00	€ + 1.275.000,00	€ 2.483.133,00
Debiti verso Fornitori	€ 57.869,25	€ 0,00	€ 57.869,25
Totale Privilegiati	€ 1.655.451,70	€ + 1.275.000,00	€ 2.930.451,70
Chirografari			
Debiti Diversi	€ 1.425.075,99	€ 0,00	€ 1.425.075,99
Debiti per Altri Fondi	€ 2.036.000,00	€ 0,00	€ 2.036.000,00
Debiti verso Istituti di Credito	€ 5.672.243,14	€ 0,00	€ 5.672.243,14
Debiti verso Fornitori	€ 138.473,40	€ 0,00	€ 138.473,40
Debiti verso Clienti	€ 24.565,52	€ 0,00	€ 24.565,52
Totale Chirografari	€ 9.296.358,05	€ 0,00	€ 9.296.358,05
Postergazione finanziamento soci e int.	€ - 1.051.186,99	€ 0,00	€ - 1.051.186,99
Totale Chirografari	€ 8.245.171,06	€ 0,00	€ 8.245.171,06
TOTALE GENERALE DA SODDISFARE	€ 10.179.022,76	€ + 1.471.040,00	€ 11.650.062,76

Determinazione PERCENTUALE a favore dei CHIROGRAFARI :

	STIME attuali Piano Concordatario	STIME attuali confermate dal C.G.
ATTIVO (Disponibile)	€ 9.244.658,65	€ 9.244.658,65
Transazione causa lobo arbitrale	€ 32.500,00	€ 32.500,00
Totale ATTIVO (Risorse)	€ 9.277.158,65	€ 9.277.158,65
Spese in Prededuzione	€ - 474.440,00	€ - 474.440,00
Residuo	€ 8.802.718,65	€ 8.802.718,65
Creditori Privilegiati	€ - 2.930.451,70	€ - 2.930.451,70
Residuo per i Chirografari	€ 5.872.266,95	€ 5.872.266,95
Creditori Chirografari	€ 8.245.171,06	€ 8.245.171,06
	71,22%	71,22%

Lo Scrivente vuole segnalare che la percentuale scaturita è puramente indicativa e non vincolante.

5. LA VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Pur nella consapevolezza delle difficoltà e delle riserve insite in merito alla concreta realizzazione delle risorse del FABBISOGNO CONCORDATARIO ci si auspica che la capacità del Liquidatore (con la vigilanza e l'aiuto dello scrivente Commissario Giudiziale) possa realizzare, si segnala che vi sono poste, come la transazione proposta da Vocem con il Ministero dello Sviluppo Economico, che potranno realizzare risparmi stimabili in circa € 2.000.000,00 . Tali importi sicuramente potranno aumentare la percentuale per i Creditori Chirografari, come sopra ipotizzati.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'interesse dei Creditori la proposta Concordataria e il parere espresso dall'esperto ex art. 161, 3° comma, L.F. dott. Alberto Carrara, documentazione verificata

e condivisa dal sottoscritto si dichiara che la procedura del Concordato preventivo è sicuramente preferibile al Fallimento.

6. LE MAGGIORANZE PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

Negli elenchi allegati vengono riportati i creditori sociali, con l'indicazione dei crediti privilegiati e chirografari alla data del 31 luglio 2015. Gli importi indicati sono quelli che, sulla base dei dati contabili e delle comunicazioni inoltrate ai creditori, si è ritenuto di considerare ai soli fini della valutazione del passivo concordatario e dell'espressione delle maggioranze per l'approvazione del concordato.

A quest'ultimo riguardo si ricorda che:

1. ai sensi dell'art. 176, comma 1, L.F., il Giudice Delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e dei calcoli delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi;
2. il concordato preventivo, ai sensi dell'art. 177, comma 1, L.F., deve essere approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto; lo Scrivente ricorda al riguardo che nel presente concordato non sono previste classi di creditori;
3. i creditori che hanno diritto di prelazione non partecipano al voto, a meno che rinuncino, in tutto o in parte, al diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 177, comma 1, L.F. ;
4. ai sensi dell'art. 178 L.F. , i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori;
5. la mancata espressione del voto equivale, ai fini del computo delle maggioranze, a VOTO FAVOREVOLE.

Nella fattispecie in esame, i creditori chirografari per i quali si propone l'ammissione al voto ammontano a Euro 8.245.171,06 , così composto :

✓ Istituti di credito bancario	Euro	5.672.243,14
✓ Fornitori	Euro	138.473,40
✓ Debiti diversi	Euro	373.889,00
✓ Debiti verso Clienti	Euro	24.565,52
✓ Debiti per Altri Fondi	Euro	<u>2.036.000,00</u>

Totale Euro 8.245.171,06

Tenuto conto che l'importo dei creditori chirografari per i quali si propone l'ammissione al voto ammonta a Euro 8.245.171,06 non avendo considerato l'importo del Creditore Chirografario postergato di Euro 1.051.186,99 ai fini del calcolo della maggioranza assoluta, lo scrivente Commissario Giudiziale comunica che la maggioranza dei crediti ammessi al voto provvisoriamente è determinata in Euro 4.122.585,53 + 1

* * *

Il sottoscritto, in chiusura della presente relazione, coglie l'occasione per ringraziare per la fiducia accordata l'onorevole Tribunale di Bergamo e il Giudice Delegato Dott. Giovanni Panzeri.

Con osservanza.

Lovere, 1° ottobre 2016

Il Commissario Giudiziale

Luigino RUFFINI
